

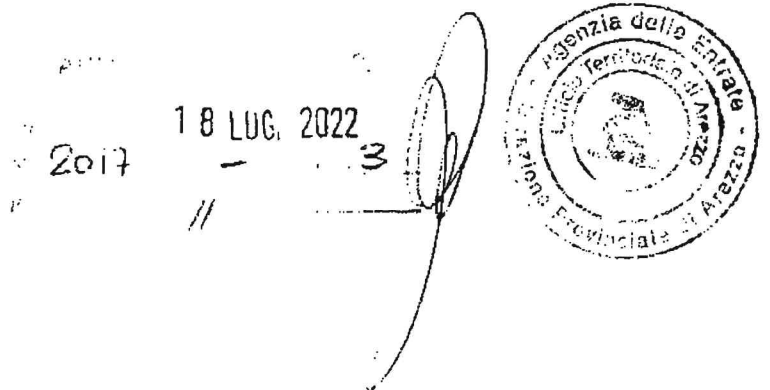


**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 09 Luglio 2022**

Oggi 09 Luglio 2022 alle ore 19.00 presso la nostra sede fiscale in Via Trasimeno 34 ad Arezzo si è riunita l'Assemblea straordinaria per approvare le modifiche allo Statuto del CORO VOCINSIEME APS.

Sono presenti:

- Anna Seggi
- Alice Tanganelli
- Cristina Cappello
- Daniela Scalet
- Giovanna Lucia Maggi
- Glenda Bresci
- Lorella Salvadori
- Sabrina Tanganelli
- Teresa Scapecchi



La Presidente Giovanna Lucia Maggi legge il nuovo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti all'assemblea.

La Presidente

Giovanna Lucia Maggi

La Segretaria

Alice Tanganelli

STATUTO DEL CORO VOCINSIEME APS

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

Con scrittura privata, nel rispetto dell'art.36 e seguenti del codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche) è costituita, su iniziativa dei soci fondatori l'associazione denominata "Coro Vocinsieme APS" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Arezzo e con durata a tempo indeterminato.

L'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al relativo Registro regionale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

Promuove, in particolare, lo studio della musica e della tecnica vocale, la pratica del canto corale e l'esecuzione corale in luoghi pubblici.

L'associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera d, comma 1, art.5 Codice del terzo settore), in particolare, l'Associazione esercita l'organizzazione di corsi di approfondimento di tematiche musicali e di tecnica vocale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, comma 1, art. 5 del Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione s'impegna a stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i coristi e a partecipare attivamente alla conoscenza, alla diffusione della cultura musicale in ogni sua forma e prevalentemente alla musica sacra, polifonica e del canto gregoriano;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera K, comma 1, art. 5 del Codice del terzo settore ; in particolare, l'Associazione s'impegna a promuovere contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali italiane, europee ed extra europee e a promuovere il canto corale, collaborando con altre realtà musicali e artistiche del territorio e condividendo, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo-

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del codice del terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Tipologie Associati

Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono: fondatori, ordinari, collaboratori, onorari.

Sono Associati fondatori quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentassero nella gestione dell'Associazione.

Sono Associati ordinari coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.

Sono Associati collaboratori coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.

Sono Associati onorari coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

Art. 4 – Ammissione Associati

Per l'ammissione all'Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo, e, per i soli fini interni, al trattamento dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al presente Statuto e ai suoi regolamenti, ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Al coro possono aderire soggetti che abbiano raggiunto il diciottesimo anno d'età. In via eccezionale possono essere ammessi soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età previo assenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale.

E' compito del Consiglio Direttivo, dietro parere vincolante del Direttore del coro, deliberare secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 30 giorni dal termine del periodo di prova di 3 mesi e, comunque, non inferiore a 8 incontri. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 5 – Diritti associati

Gli associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare tutti i libri associativi.

L'ammissione comporta il diritto-dovere di frequentare con costanza le attività svolte nonché il versamento di una quota annuale volta all'autofinanziamento del Coro.

Art. 6 – Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento entro il 10 di ogni mese della quota annuale rateizzata, stabilita all'inizio di ogni anno sociale dall'Assemblea dei Coristi su indicazione del Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Art. 7 – Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli Associati possono recedere in qualunque momento provvedendo a darne notizia al Direttore del Coro e comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La qualità di Associato può essere perduta qualora il corista:

- ☐ contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali
- ☐ si astenga, se corista, alle prove corali e dai concerti per un periodo tale da rendere pregiudizievole, a giudizio del Direttore del Coro, l'aggiornamento della preparazione all'attività del Coro
- ☐ quando si rendano morosi del pagamento della tessera o delle quote associative senza giustificato motivo.

L'esclusione viene adottata con deliberazione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite email.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ *L'Assemblea*
- ☐ *Il Consiglio Direttivo*, in qualità di Organo di amministrazione

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite email inviata almeno 7 giorni prima dell'Assemblea; è ammessa la comunicazione a propri mani degli associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 7 giorni previsti ma con un minimo

preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 – Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- Approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;
- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
- Ratifica circa l'esclusione degli associati;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- Approva gli eventuali Regolamenti interni;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno la metà più uno degli Associati.

Art. 11 – Quorum Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In seconda convocazione, L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, in proprio o per delega.

In entrambe le convocazioni delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo in casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e dal Direttore Artistico con il supporto del Segretario e con almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea e trascritte nel libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati.

Art. 12 – Rappresentanza in Assemblea

Ogni associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare un solo Associato.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 5 e 7 eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 anni. Il Maestro del Coro (Direttore Artistico) è membro di diritto.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Direttivo è convocato senza formalità dal Presidente o dal Direttore del Coro ogni volta se ne ravvisi la necessità o vi sia specifica richiesta da parte di uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni di almeno i 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà indire una nuova elezione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo delibera regolarmente con la presenza di almeno sei/otto dei suoi sette/nove membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'attività del coro e svolge i seguenti compiti:

- ☐ Predisporre il programma di attività e lo realizza anche sotto l'aspetto organizzativo
- ☐ Dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea
- ☐ Amministra la Cassa del Coro mediante l'opera del tesoriere
- ☐ Propone all'assemblea l'importo della quota di iscrizione al Coro
- ☐ Promuove, favorisce ed attua i rapporti con altri Cori e/o con gli enti pubblici e privati che intrattengano per qualsiasi ragione e motivi rapporti con il Coro
- ☐ Delibera sull'ammissione e sulla esclusione degli Associati
- ☐ Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati
- ☐ Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del coro, convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. Gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. E' sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente a un membro del Consiglio Direttivo oppure a un Associato di sua fiducia.

In caso di temporanea assenza o impossibilità del Presidente, il Vice Presidente assumerà la temporanea e contingente Presidenza del Direttivo nonché le relative funzioni e poteri, compresa la temporanea rappresentanza dell'Associazione.

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura la parte organizzativa dell'Associazione, in particolare:

- ☐ Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, una copia dei quali dovrà sempre essere a disposizione di ogni corista per essere visionata a semplice richiesta
- ☐ Coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo insieme agli eletti il Consiglio Direttivo:
- ☐ Conserva e archivia la documentazione ufficiale del Coro nonché le partiture dei brani del repertorio
- ☐ Si occupa dei comunicati stampa, della corrispondenza sociale e affini, cura l'invio degli inviti
- ☐ Cura la corrispondenza dell'Associazione e tiene l'elenco aggiornato dei Coristi e dei libri degli Associati, dei Volontari, delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione tenendo aggiornata la contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa. Predispone altresì i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria per l'Assemblea ordinaria annuale.

Cura la relazione alla fine di ogni anno sociale o quando comunque richiesto della consistenza del patrimonio sociale nonché le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

Art. 16 – Maestro del Coro

Il Maestro del Coro (o Direttore Artistico) presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine all'ingresso di nuovi coristi.

Collabora alla programmazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e ne cura l'esecuzione degli aspetti artistici e culturali.

Si occupa della preparazione e della formazione musicale dei soci attivi del Coro.

Al Maestro competono in via esclusiva:

- l'aspetto più strettamente tecnico/musicale dell'attività del Coro
- la scelta dei programmi dei concertisti
- la scelta dei brani di repertorio
- definisce l'organico del coro per le esecuzioni
- è sua facoltà inserire elementi estranei all'Associazione da utilizzare in qualità di musicisti e ne risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

Art. 17 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.18 – Divieto distribuzione utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 20 – Bilanci

Il Bilancio di esercizio è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art.21 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- ☐ Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- ☐ Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale
- ☐ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

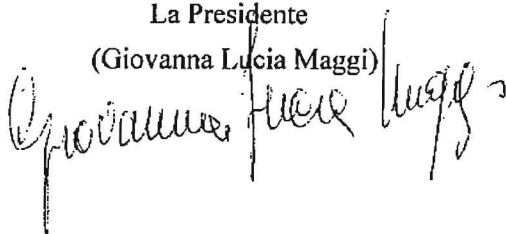
Art. 23 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Arezzo, 09 Luglio 2022

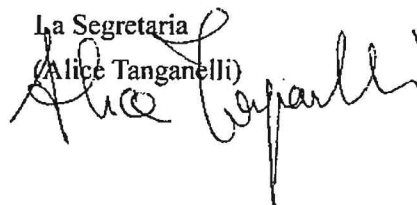
La Presidente

(Giovanna Lucia Maggi)

Handwritten signature of Giovanna Lucia Maggi in black ink.

La Segretaria

(Alice Tanganelli)

Handwritten signature of Alice Tanganelli in black ink.

